SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

8° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 APRILE 1984

Presidenza del Presidente GIUGNI
indi del Vice Presidente CENGARLE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici» **(297)**, d'iniziativa dei senatori Antoniazzi ed altri (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

«Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici» **(383)**, d'iniziativa dei senatori Pagani Antonino e Romei Roberto

«Norme in materia di previdenza ed assistenza per i lavoratori dipendenti da imprese cooperative che trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici» **(435)**

(Seguito della discussione congiunta; approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 297; assorbimento dei disegni di legge nn. 383 e 435)

PRESIDENTE:
- Cengarle *(DC)* ..... *Pag.* 4, 5, 9 e *passim*
- Giugni *(PSI)* 2, 3

ANTONIAZZI *(PCI)* ..... 3, 4, 6 e *passim*
BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* ..... 5, 6, 7 e *passim*
FERRARA NICOLA *(DC)* 3
GIUGNI *(PSI)* 8
SPANO OTTAVIO *(PSI), relatore alla Commissione* ..... 3, 4, 5 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 12.

Presidenza del Presidente GIUGNI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici» (297), d'iniziativa dei senatori Antoniazzi ed altri (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

«Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici» (383), d'iniziativa dei senatori Pagani Antonino e Romei Roberto

«Norme in materia di previdenza ed assistenza per i lavoratori dipendenti da imprese cooperative che trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici» (435)

(Seguito della discussione congiunta; approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 297; assorbimento dei disegni di legge nn. 383 e 435)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disgni di legge: «Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici», d'iniziativa dei senatori Antoniazzi ed altri, per il quale è prevista la procedura abbreviata in quanto riproduce un provvedimento già approvato dal Senato nella passata legislatura e decaduto a seguito dell'anticipato scioglimento delle Camere; «Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici», d'iniziativa dei senatori Pagani Antonino e Romei Roberto; «Norme in materia di previdenza ed assistenza per i lavoratori dipendenti da imprese cooperative che trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici».

Riprendiamo la discussione, rinviata nella seduta pomeridiana di ieri.

Passiamo all'esame degli articoli. Propongo che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 297, in quanto presentato precedentemente all'altro disegno di legge d'iniziativa parlamentare e più completo rispetto al disegno di legge d'iniziativa governativa.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge n. 297:

Art. 1.

Ai soli fini delle assicurazioni sociali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi, e dei rispettivi dipendenti, che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici ricavati dalla

coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, propri o dei loro soci, si applicano le disposizioni del settore dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio in tali attività le predette imprese ricorrono normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quelli complessivamente trasformati o commercializzati.

Il sottosegretario Borruso propone il seguente nuovo testo dell'articolo 1:

Art. 1.

«Ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici nella misura di almeno un terzo dei prodotti complessivamente trasformati o commercializzati».

ANTONIAZZI. Sono favorevole alla sostituzione del testo, in quanto la sostanza rimane pressochè uguale. Ho soltanto qualche perplessità per il fatto che si è voluta fissare, alla fine dell'articolo, la misura di un terzo. Le perplessità nascono non tanto dalla introduzione della norma restrittiva quanto dal timore che questa possa essere impugnata dalle associazioni dei produttori o dalle cooperative. Forse sarebbe opportuno introdurre una diversa misura tra le tante proposte in precedenza, quale, per esempio, quella del 40 per cento.

SPANO Ottavio, *relatore alla Commissione*. La proposta del senatore Antoniazzi mi sembra ragionevole. Si tratterebbe di trovare una via di mezzo per uscire da un'eventuale *impasse*.

PRESIDENTE. La misura del 40 per cento sposta di molto poco il criterio originario e, comunque, la via di mezzo rischia di aprire un piccolo varco che non risolve nessun problema e offre, viceversa, possibilità di discussione. Quindi, mi sembrerebbe più opportuno rimanere nei termini di un terzo.

FERRARA Nicola. Concordo con il Presidente nel ritenere opportuno non andare oltre l'indicazione del terzo. Del resto tutto il contesto delle norme vigenti in questo campo, per esempio quelle che regolano il settore dell'agricoltura, fa riferimento al terzo o ai due terzi, non si esce fuori da questa logica. Prevedere il 40 per cento costituirebbe un fatto nuovo nella legislazione che porrebbe problemi di non poco rilievo anche ai fini dell'interpretazione analogica di situazioni simili.

Presidenza del Vice Presidente CENGARLE

ANTONIAZZI. La mia proposta non era niente altro che il frutto di un lavoro e di tanti piccoli compromessi ed equilibri che avevamo trovato nell'elaborazione del disegno di legge. Non è mia intenzione modificare a tutti i costi la proposta del Governo; a me va bene che si stabilisca il terzo, perchè questa era la proposta iniziale, la richiesta delle organizzazioni sindacali e del movimento cooperativo. I produttori avevano però sollevato delle obiezioni in proposito, sostenendo che il terzo sarebbe stato troppo restrittivo; solo per questo ho proposto l'indicazione del 40 per cento, ma se ciò costituisce motivo di riaprire la questione ritiro la mia proposta e accetto quella del Governo, sapendo però che potrebbero sopraggiungere opposizioni da parte dei produttori.

SPANO Ottavio, *relatore alla Commissione*. Essendo stata ritirata la proposta del senatore Antoniazzi, il relatore si dichiara favorevole a quella avanzata dal Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel nuovo testo proposto dal rappresentante del Governo e di cui do nuovamente lettura:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici nella misura di almeno un terzo dei prodotti complessivamente trasformati o commercializzati».

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2.

Art. 2.

Si applicano le disposizioni previdenziali ed assistenziali del settore agricolo nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi, nonchè dei rispettivi dipendenti, che:

a) svolgono attività di trasformazione o di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici ricavati da fondi e/o da allevamenti di animali propri o dei loro soci, rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura ai sensi del secondo comma dell'articolo 2135 del codice civile;

b) esercitano la silvicoltura o svolgono attività di raccolta, manipolazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli ricavati da fondi propri o dei loro soci.

Per i periodi di paga antecedenti al 1° gennaio 1983 l'obbligo del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale si considera adempiuto dalle imprese di cui al precedente comma, anche quando esso sia stato assolto secondo le norme e con le modalità proprie del settore dell'industria o del commercio, ivi compreso il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma restano valide e conservano la loro efficacia tutte le prestazioni maturate ed erogate ai lavoratori dipendenti dalle predette imprese, le quali, se per gli stessi periodi e per i medesimi lavoratori dipendenti abbiano versato anche i contributi agricoli unificati, hanno diritto, a domanda, al rimborso di questi ultimi.

Il Governo ha presentato un emendamento, tendente a sostituire il testo dell'articolo 2 con il seguente:

«Qualora non si verifichi la condizione di cui all'articolo precedente, le imprese cooperative e loro consorzi, menzionati nell'articolo stesso, sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura.

Per i periodi di paga antecedenti al 1° gennaio 1984 l'obbligo del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale si considera adempiuto dalle imprese di cui al precedente primo comma, anche quando esso sia stato assolto secondo le norme e con le modalità proprie del settore dell'industria o del commercio, ivi compreso il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali».

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo propone questo testo perchè non ritiene opportuna l'esistenza di previsioni specifiche – come quelle ai punti *a*) e *b*) dell'articolo 2 del disegno di legge in esame –, la quale potrebbe determinare la difficoltà di sistemazione di situazioni non espressamente previste.

Il Governo, per questi motivi, invita la Commissione ad accogliere il testo dell'articolo 2 così come modificato.

SPANO Ottavio, *relatore alla Commissione*. Concordo con il Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo proposto dal rappresentante del Governo, di cui ho dato poc'anzi lettura.

E approvato.

Do lettura dell'articolo 3.

Art. 3.

A parziale deroga di quanto disposto dal precedente articolo e limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, ed

alla cassa unica assegni familiari, si applicano le disposizioni del settore dell'industria o del commercio, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi di cui alla lettera *a*) del citato articolo 2, che esercitano attività di formazione, e per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per dette imprese, e soltanto per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, la tabella sugli infortuni e le malattie professionali vigente per il settore agricolo è sostituita con quella del settore industriale.

Le aliquote contributive a carico dei lavoratori di cui al precente comma sono parificate a quelle dovute dai lavoratori dipendenti da imprese industriali e commerciali.

Per i predetti lavoratori, che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano adempiuto gli obblighi contributivi secondo le aliquote del settore agricolo, la parificazione al settore industriale o commerciale avrà luogo, a partire dal 1° gennaio 1983 e nell'arco di cinque anni, aumentando le aliquote contributive agricole a carico dei lavoratori di una percentuale pari al 20 per cento della differenza rispetto a quelle vigenti nei settori industriale e commerciale e fino al raggiungimento della predetta parificazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a dare attuazione a quanto disposto nel precedente comma.

A questo articolo i senatori Spano Ottavio, Antoniazzi e Pagani Antonino hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

«A parziale deroga di quanto disposto dal precedente articolo e limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si applicano le disposizioni del settore dell'industria o del commercio, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi di cui al citato articolo 2, che esercitano attività di trasformazione e commercializzazione, e per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato».

ANTONIAZZI. Vorrei rilevare che la soppressione del periodo, dalle parole «Per dette imprese» fino alle parole «del settore industriale» è inevitabile. Si tratta di un problema di coordinamento; siccome l'assicurazione contro gli infortuni è posta all'inizio, sarebbe una ripetizione lasciar vivere il periodo cui mi sono ora riferito.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento in esame.

Vorrei però ribadire che il Governo riconferma la propria posizione espressa nelle sedute precedenti, cioè che sarebbe stata opportuna una soluzione pulita, senza la deroga, per le ragioni che abbiamo già avuto occasione di sottolineare e soprattutto perchè si tratta di un argomento che riguarda strettamente il problema della riforma generale del sistema previdenziale.

Pur esprimendo, per questi motivi, parere contrario all'articolo 3 del provvedimento al nostro esame, il Governo si rimette comunque alla decisione della Commissione, e propone un emendamento, tendente ad

aggiungere all'articolo 3 il seguente comma: «Le imprese agricole, ivi comprese quelle ubicate nelle regioni Campania e Basilicata, possono assumere i lavoratori con qualifiche afferenti ad attività industriali e commerciali mediante richieste di avviamento sulle liste del collocamento ordinario».

SPANO Ottavio, *relatore alla Commissione*. Propongo, insieme al senatore Antoniazzi, un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo 3 il seguente comma: «Le imprese di cui all'articolo 2, ubicate nelle aree del Mezzogiorno, di cui alla legge n. 183 del 1976, ancorchè inserite ai fini previdenziali nel settore dell'agricoltura, sono assoggetttate agli oneri contributivi nelle misure previste per le industrie manifattutiere». È evidente che se sono assoggettate alla medesima disciplina devono usufruire anch'esse della fiscalizzazione degli oneri sociali.

ANTONIAZZI. Vorrei svolgere una precisazione per chi non ha partecipato alla fase abbastanza sofferta di elaborazione di questo emendamento. Si verifica purtroppo la seguente situazione: il passaggio al settore agricolo per tutte le aziende del Centro-Nord comporta un miglioramento della loro condizione perchè c'è una diminuzione degli oneri sociali; per le aziende del Sud, invece, dove opera la Cassa per il Mezzogiorno, sono più bassi i contributi sociali dell'industria che non quelli dell'agricoltura. Per cui le imprese cooperative in queste zone si troverebbero, nel passaggio al settore dell'agricoltura, a dover versare aliquote contributive più alte; il che significa essere tagliati fuori dal mercato. Infatti per quelle zone, oltre alle varie fiscalizzazioni, vi è una norma che abbiamo approvato lo scorso 13 dicembre la quale dispone che per 10 anni, per tutti i nuovi assunti nel Mezzogiorno, le imprese industriali non pagheranno una lira di contributo. Noi dunque crediamo che questa norma debba valere anche per le imprese cooperative e non soltanto per quelle industriali. Si propone quindi di mantenere le stesse condizioni di cui oggi godono per la fiscalizzazione degli oneri sociali le imprese industriali e che tuttora interessano anche queste imprese oggi inquadrate nel settore dell'industria. Certo, il riordino complessivo della fiscalizzazione degli oneri sociali, se verrà realizzato sulla base dei lavori della Commissione, dovrebbe mettere ordine in tutta la materia e cercare di assorbire anche questa normativa.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo fa presente due questioni: che l'*iter* parlamentare di questa legge rischia di slittare a dopo il 30 giugno, cioè quando vi sarà già in scadenza la legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali. C'è un impegno del Governo di portare a termine il riordino dell'intero sistema della fiscalizzazione degli oneri sociali.

La seconda è che il Governo ritiene che questa norma comporti un onere finanziario da valutare nell'ambito della legge n. 183. Pertanto suggerirei ai presentatori la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno che il Governo accetterebbe.

ANTONIAZZI. Non sono d'accordo con questa proposta del Governo e preciso il perchè. In primo luogo non vi sono oneri finanziari aggiuntivi, perchè tali imprese già oggi versano i contributi relativi al settore dell'industria: continuerebbero a versarli con quelle fasce di fiscalizzazione

che sono previste per le aree del Mezzogiorno soggette alla legge n. 183. Da questo punto di vista, anche se capisco la preoccupazione del Governo, non sono d'accordo con la sua proposta.

In secondo luogo ci stiamo battendo – e sotto questo profilo lo stiamo facendo un po' tutti – per giungere rapidamente al riordino di tutta la materia relativa alla fiscalizzazione degli oneri sociali. Non so però se per la data del 30 giugno raggiungeremo questo obiettivo: me lo auguro per le ragioni che ho avuto modo di esporre in varie occasioni; 11.000 miliardi di fiscalizzazione hanno bisogno di un quadro di riferimento certo per le imprese, per gli istituti previdenziali ed anche per il Governo.

Se questo provvedimento dovesse giungere in porto prima del previsto, vorrà dire che da parte nostra vi sarà stato un eccesso di zelo e nulla impedirà che la norma possa decadere; ma se il provvedimento non arriva in tempo si rischia di portare queste imprese, che oggi versano i contributi relativi al settore dell'industria, ad aumentare i loro versamenti nel momento in cui tutte le leggi vanno in direzione della ulteriore fiscalizzazione degli oneri sociali nel Mezzogiorno.

Per questi motivi ci permettiamo di insistere per la votazione dell'emendamento, pur prendendo atto dell'impegno del Governo a lavorare affinchè la Commissione termini i suoi lavori arrivando ad una sistemazione organica di tutta la materia della fiscalizzazione degli oneri sociali.

GIUGNI. Non voglio entrare nel merito della questione, anche perchè mi pare che siamo tutti d'accordo. Tuttavia, dati i tempi parlamentari, si corre il rischio che la Camera arrivi a discutere e ad approvare questo provvedimento in una fase successiva o contemporanea rispetto all'intervento in materia di fiscalizzazione (o di proroga o di riordinamento generale). La Camera sarebbe così costretta a modificare tale testo.

Stiamo disponendo normativamente di qualcosa che sarà cambiato dopo il 30 giugno. Corriamo il rischio che, anche per piccole modifiche formali, il provvedimento ritorni al nostro esame. Se si ritirasse l'emendamento e si approvasse l'ordine del giorno che impegna il Governo a provvedere, in sede di scadenza della fiscalizzazione, all'estenzione a queste imprese della fiscalizzazione stessa, troveremmo una soluzione procedurale più sicura, che ci metterebbe al riparo dal rinvio da parte dell'altro ramo del Parlamento.

All'obiezione probabile che gli ordini del giorno lasciano il tempo che trovano, rispondo che ciò non è sempre vero: l'ordine del giorno approvato in Aula in merito a questo problema ha trovato poi attuazione.

SPANO Ottavio, *relatore alla Commissione*. Mi sembra che le argomentazioni testè addotte in favore della trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno abbiano una certa validità; accetto quindi la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

ANTONIAZZI. Insisto per la votazione dell'emendamento.

Nel 1981 l'Aula del Senato con voto unanime approvò un ordine del giorno in cui invitava il Governo a adottare misure di fiscalizzazione nel settore della cooperazione di trasformazione di prodotti agricoli: si cercava, così, di aprire la strada a questo disegno di legge. Si sono fatte ulteriori nove proroghe di fiscalizzazione degli oneri sociali e quell'ordine del giorno è rimasto senza risposta.

Se il Governo riesce a far approvare il provvedimento complessivo, queste imprese dovranno versare contributi maggiorati. Cosa faremo in questo caso, un'altra sanatoria?

Non sto dicendo che il rappresentante del Governo sia qui per imbrogliarci, anzi prendo atto del suo impegno. Tuttavia, conoscendo i tempi politici e la situazione complessiva, non vorrei che le cose vadano in direzione opposta a quella da noi auspicata. Ci troveremmo in tal caso con imprese che, operando nella stessa area e svolgendo la medesima attività, pagano contributi maggiorati del 20 o del 25 per cento. Ciò significherebbe condannare queste imprese alla chiusura immediata.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Gli oneri sarebbero graduati.

ANTONIAZZI. Queste imprese pagano già ora i contributi dell'industria, con questo provvedimento li maggioriamo. Io non sono convinto che il 30 giugno si risolverà la questione. Qualcuno dei presenti è forse in grado di darmi una simile assicurazione?

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Se il suo emendamento sarà respinto, non sarà possibile presentare l'ordine del giorno.

ANTONIAZZI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto innanzitutto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Spano, Antoniazzi e Pagani, tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 3 con il seguente:

«A parziale deroga di quanto disposto dal precedente articolo e limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si applicano le disposizioni del settore dell'industria o del commercio, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi di cui al citato articolo 2, che esercitano attività di trasformazione e commercializzazione e per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato».

È approvato.

Il Governo ha presentato un emendamento, tendente ad aggiungere all'articolo 3 il seguente comma:

«Le imprese agricole, ivi comprese quelle ubicate nelle regioni Campania e Basilicata, possono assumere i lavoratori con qualifiche afferenti ad attività industriali e commerciali mediante richiesta di avviamento sulle liste del collocamento ordinario».

SPANO Ottavio, *relatore alla Commissione.* Sono favorevole all'emendamento presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 3 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 3.

A parziale deroga di quanto disposto dal precedente articolo e limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si applicano le disposizioni del settore dell'industria o del commercio, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi di cui al citato articolo 2, che esercitano attività di trasformazione e commercializzazione, e per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Le aliquote contributive a carico dei lavoratori di cui al precedente comma sono parificate a quelle dovute dai lavoratori dipendenti da imprese industriali e commerciali.

Per i predetti lavoratori, che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano adempiuto gli obblighi contributivi secondo le aliquote del settore agricolo, la parificazione al settore industriale o commerciale avrà luogo, a partire dal 1° gennaio 1983 e nell'arco di cinque anni, aumentando le aliquote contributive agricole a carico dei lavoratori di una percentuale pari al 20 per cento della differenza rispetto a quelle vigenti nei settori industriale e commerciale e fino al raggiungimento della predetta parificazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a dare attuazione a quanto disposto nel precedente comma.

Le imprese agricole, ivi comprese quelle ubicate nelle regioni Campania e Basilicata, possono assumere i lavoratori con qualifiche afferenti ad attività industriali e commerciali mediante richiesta di avviamento sulle liste del collocamento ordinario.

È approvato.

I senatori Antoniazzi e Spano Ottavio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

«La 11ª Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 297,

impegna il Governo ad includere le imprese cooperative agricole e i loro consorzi che trasformano o commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, ubicati nelle aree meridionali di cui alla legge n. 183 del 1976, nei provvedimenti da assumere alla scadenza della proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali».

(0/297/1/11)

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4.

Art. 4.

I contributi dovuti dalle imprese e dai rispettivi dipendenti per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3, primo comma, sono riscossi dagli istituti gestori delle forme di assicurazione sociali obbligatorie ivi richiamate, con le procedure, le modalità ed i controlli propri dei settori dell'industria e del commercio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5.

Art. 5.

Nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi, nonchè dei rispettivi dipendenti, contemplate dalla presente legge, regolarmente costituite in data anteriore al 31 dicembre 1982 e che abbiano iniziato ad esercitare la loro attività nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, si applicano comunque le disposizioni previdenziali ed assistenziali del settore agricolo, limitatamente ai primi cinque anni della loro attività.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo propone che l'articolo 5 venga sostituito nella maniera seguente:

«Art. 5. – Nel caso in cui, in applicazione dell'articolo 1, l'inquadramento delle imprese subisca modificazione, per le imprese precedentemente inquadrate nel settore dell'agricoltura i maggiori oneri contributivi si applicano nei limiti del 20 per cento per l'anno 1985, del 40 per cento per l'anno 1986, del 60 per cento per l'anno 1987, dell'80 per cento per l'anno 1988».

ANTONIAZZI. Questa proposta mira praticamente a non colpire attività produttive. Infatti, altrimenti, il giorno in cui le imprese in oggetto dovessero passare dall'inquadramento del settore agricolo a quello del settore industriale o commerciale, il raddoppio dei contributi sociali le metterebbe in ginocchio. Siccome l'emendamento proposto dal Governo si muove nella logica di aiutare le imprese cooperative che si vengano a trovare in queste condizioni, esprimo parere favorevole.

SPANO Ottavio, *relatore alla Commissione.* Esprimo anch'io parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5 nel nuovo testo proposto dal Governo.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 6.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

ANTONIAZZI. Senza ripetere discorsi già fatti in molte altre occasioni, esprimo il voto favorevole del Gruppo comunista e colgo l'occasione per manifestare la nostra soddisfazione per essere arrivati in porto con il contributo di tutti Gruppi, concordemente interessati alla soluzione di un problema che si trascina da molti anni. Speriamo che l'altro ramo del Parlamento possa licenziare il provvedimento in tempi rapidi, così da soddisfare l'impegno che in quest'ultimo periodo abbiamo vissuto in modo sofferto.

PRESIDENTE. Ritengo di poter considerare quella odierna una data storica per la nostra Commissione, che si è impegnata a lungo, nelle recenti legislature, su un argomento oltremodo importante per le categorie interessate, sul quale, peraltro, non poteva non convergere l'accordo di tutti i Gruppi.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 297 nel suo complesso.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, i disegni di legge nn. 383 e 435 restano assorbiti.

I lavori terminano alle ore 12,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. ETTORE LAURENZANO